

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO**del 21 dicembre 1982****concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità**

(82/894/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che la Comunità ha disciplinato gli scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, di carni fresche, di carni fresche di pollame e di prodotti a base di carne;

considerando che la comparsa o la presenza di talune malattie contagiose degli animali comporta un rischio per il patrimonio zootecnico comunitario, soprattutto a causa della loro propagazione in seguito a scambi intracomunitari, che è indispensabile una rapida e precisa informazione per applicare le varie misure di tutela previste dalla regolamentazione comunitaria;

considerando che ogni Stato membro deve notificare agli altri Stati membri e alla Commissione la comparsa o la scomparsa di determinate malattie nel suo territorio, in conformità dell'articolo 9 della direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 80/1274/CEE ⁽⁴⁾, dell'articolo 11 della direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile ⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 80/216/CEE ⁽⁶⁾, dell'articolo 7 della direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intra-comunitari di carni fresche ⁽⁷⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 80/1099/CEE ⁽⁸⁾, e dell'articolo 7 della direttiva 80/215/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, relativa a problemi di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di prodotti a base di carni ⁽⁹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 80/1100/CEE ⁽¹⁰⁾;

considerando che occorre specificare il metodo di notifica e le malattie da notificare e che occorre in particolare fare periodicamente il punto sulla situazione in ciascuno Stato membro;

considerando che, tenendo conto dell'esperienza che si farà in fatto di notifica, si effettuerà un adeguamento alle esigenze tecniche con una procedura che crei una stretta cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva si applica alla notifica:
- di focolai di una delle malattie elencate nell'allegato I,
 - della soppressione — dopo l'estinzione dell'ultimo focolaio — delle restrizioni introdotte in seguito alla comparsa di una delle malattie elencate nell'allegato I.
2. La presente direttiva è applicabile, fatte salve le disposizioni speciali relative all'informazione in materia d'armonizzazione delle misure di eradicazione e/o profilassi delle malattie degli animali.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- a) «azienda»: il complesso agricolo o di altra natura situato nel territorio di uno Stato membro e nel quale sono tenuti o allevati animali;

⁽¹⁾ Parere reso il 12/13 aprile 1982 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU n. C 112 del 3. 5. 1982, pag. 4.

⁽³⁾ GU n. L 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.

⁽⁴⁾ GU n. L 375 del 31. 12. 1980, pag. 75.

⁽⁵⁾ GU n. L 55 dell'8. 3. 1971, pag. 23.

⁽⁶⁾ GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 8.

⁽⁷⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 24.

⁽⁸⁾ GU n. L 325 dell'1. 12. 1980, pag. 14.

⁽⁹⁾ GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 4.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 325 dell'1. 12. 1980, pag. 16.

- b) «caso»: la conferma ufficiale, su qualsiasi animale o carcassa, di una delle malattie elencate nell'allegato I;
- c) «focolaio»: l'azienda o il luogo situati nel territorio della Comunità in cui sono riuniti animali e in cui uno o più casi sono stati ufficialmente confermati;
- d) «focolaio primario»: focolaio epidemiologicamente non collegato con un altro focolaio manifestatosi in precedenza nella stessa regione di uno Stato membro, ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 64/432/CEE, o il primo focolaio in un'altra regione dello stesso Stato membro.

Articolo 3

1. Ogni Stato membro notifica direttamente alla Commissione e a ciascuno degli altri Stati membri, entro 24 ore:

- l'insorgenza nel proprio territorio del focolaio primario di una delle malattie elencate nell'allegato I,
- la soppressione — dopo l'estinzione dell'ultimo focolaio — delle restrizioni introdotte nel suo territorio in seguito alla comparsa di una delle malattie elencate nell'allegato I.

2. Le notifiche, di cui al paragrafo 1, che implicano le informazioni di cui all'allegato II, sono trasmesse mediante telex.

3. Nel caso della peste suina classica sono considerate sufficienti le informazioni fornite in conformità della direttiva 80/217/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 80/1274/CEE ⁽²⁾.

Articolo 4

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, ogni Stato membro notifica direttamente alla Commissione, almeno il primo giorno lavorativo di ogni settimana, i focolai secondari di una delle malattie elencate nell'allegato I costatati sul suo territorio.

Tale notifica deve riferirsi alla settimana che termina alla mezzanotte della domenica precedente la notifica stessa.

⁽¹⁾ GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 11.

⁽²⁾ GU n. L 375 del 31. 12. 1980, pag. 75.

La Commissione stabilisce l'eventuale correlazione tra i vari elementi di informazione e li comunica alle autorità veterinarie di ciascuno Stato membro.

2. Qualora la Commissione non riceva alcuna notifica, si considera che nessun focolaio secondario si è manifestato nel periodo di cui al secondo comma del paragrafo 1.

3. Le notifiche di cui al paragrafo 1 devono contenere le informazioni specificate nell'allegato II ed essere trasmesse per telex.

Articolo 5

1. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 6 e prima dell'entrata in vigore della presente direttiva, viene stabilito il metodo codificato da utilizzare per la trasmissione delle informazioni di cui all'allegato II.

2. Secondo la procedura di cui all'articolo 6 può essere deciso:

- di integrare o modificare gli allegati,
- che, fatto salvo l'articolo 4 e tenuto conto della malattia in causa e dei particolari sviluppi epidemiologici, la portata, il contenuto e la frequenza della notifica sono temporaneamente modificati.

Articolo 6

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato veterinario permanente, istituito con decisione del Consiglio del 15 ottobre 1968, in appresso denominato «comitato», è immediatamente consultato dal presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta di uno Stato membro.

2. In seno al comitato, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il proprio parere su tali misure entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza dei problemi in esame. Esso si pronuncia a maggioranza di quarantacinque voti.

4. La Commissione adotta le misure e provvede alla loro immediata applicazione, se sono conformi al parere del comitato. Se esse non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di un parere, la

Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio adotta le misure a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non procede all'adozione di misure entro tre mesi dalla data di presentazione della proposta, la Commissione adotta le misure proposte e ne assicura l'immediata applicazione, salvo nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro dette misure.

Articolo 7

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative neces-

sarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1° gennaio 1984 e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

O. MØLLER

*ALLEGATO I***Malattie per cui è necessaria la notifica**

Afta epizootica

Peste bovina

Pleuropolmonite contagiosa dei bovini

Febbre catarrale ovina (Blue tongue)

Malattia vescicolosa dei suini

Peste suina classica

Peste suina africana

Malattia di Teschen

Peste aviaria

Malattia di Newcastle

*ALLEGATO II***Informazioni fornite al momento della notifica**

1. **Informazione ai sensi dell'articolo 3 sui focolai primari delle malattie elencate nell'allegato I:**
 1. Data dell'invio
 2. Ora dell'invio
 3. Nome dello Stato membro
 4. a) Nome della malattia
b) Se del caso, tipo di virus
 5. Data di conferma
 6. Ubicazione geografica dell'azienda
 7. Numero di animali sospetti presenti nell'azienda: a) bovini, b) suini, c) ovini, d) caprini, e) pollame
 8. Numero di animali macellati: a) bovini, b) suini, c) ovini, d) caprini, e) pollame
 9. Numero di carcasse distrutte: a) bovini, b) suini, c) ovini, d) caprini, e) pollame

 2. **Informazione ai sensi dell'articolo 4 sui focolai secondari delle malattie elencate nell'allegato I:**
 1. Data dell'invio
 2. Ora dell'invio
 3. Nome dello Stato membro
 4. Per ogni malattia notificata:
 - a) Nome della malattia
 - b) Numero di focolai

 3. **Informazione ai sensi dell'articolo 3 sulla soppressione delle restrizioni applicate in uno Stato membro dopo l'estinzione dell'ultimo focolaio delle malattie elencate nell'allegato I:**
 1. Data dell'invio
 2. Ora dell'invio
 3. Nome dello Stato membro
 4. Nome della malattia
 5. Data di soppressione delle restrizioni
-